



1. PREMESSE

- 1.1. La Società "Aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA" (di seguito "Società") con sede legale a Ronchi dei legionari (GO) in Via Aquileia n. 46, codice fiscale e partita IVA n. 00520800319, iscritta al Registro delle Imprese della Venezia Giulia utilizza la piattaforma tecnologica "Albo Fornitori e_procurement" ed accessibile attraverso la rete internet all'indirizzo url <https://e-procurement.triesteairport.it/index.php>.
- 1.2. La Società ha istituito il proprio Albo Fornitori, gestito attraverso la suddetta Piattaforma tecnologica, con il fine di realizzare uno strumento per selezionare ed individuare gli operatori economici da invitare alle richieste di negoziazione plurima per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, riconducibili all'art. 36 comma 8 D.Lgs. 50/2016.
- 1.3. L'Albo Fornitori è inserito nella piattaforma tecnologica di e-procurement al fine di dare seguito a tutte le procedure definite dal campo di applicazione dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
- 1.4. Vengono qualificati nell'Albo Fornitori Società gli operatori economici (fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori) a seguito di apposita registrazione
- 1.5. La Società si riserva la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale e quindi idonei all'affidamento dei contratti aziendali.
- 1.6. L'iscrizione del fornitore ha validità **triennale** a far data dal perfezionamento dell'iscrizione e la presentazione della documentazione. Fatto salvo l'onere, in capo agli operatori economici, di tempestivo aggiornamento dei dati, l'iscrizione può essere soggetta a verifica annuale a partire dalla data di inizio operatività dell'Albo stesso. L'Albo è articolato per categorie merceologiche e, se del caso, per fasce di importo.
- 1.7. La Società si riserva la facoltà di effettuare revisioni periodiche dell'Albo Fornitori che potranno anche comportare la necessità, per gli operatori economici, di ripetere il processo di candidatura. In tal caso, verrà data evidenza dell'estinzione della precedente iscrizione e contestualmente del suo rinnovo, dandone adeguata pubblicità, mediante comunicazione in forma elettronica (e-mail).
- 1.8. Gli operatori economici, aggiudicatari di contratti stipulati in esito a gare indette con bando di gara ovvero mediante avvisi pubblici, sono invitati a procedere all'iscrizione alle categorie merceologiche di interesse, poiché non è previsto il loro inserimento automatico nell'Albo Fornitori.
- 1.9. Sono esonerati dall'iscrizione i fornitori a cui sono affidate sole forniture acquisite a catalogo o via web. Ulteriori eccezioni sono ammesse a fronte di una specifica deroga motivata del Dirigente competente. Nel rispetto dei principi enucleati e fatti propri dalla SOCIETÀ nel proprio "Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le Imprese pubbliche e titolari di



diritti esclusivi operanti nei settori speciali (ex comma 8, art. 36 del D.Lgs. 50/2016". La Società si riserva comunque di invitare a procedure negoziate soggetti non preventivamente iscritti all'Albo fornitori.

2. MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

- 2.1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, possono richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori per la tipologia di prestazione per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.
- 2.2. Non è contemplata la qualificazione ad una o più categorie dell'Albo Fornitori in qualità di Associazione Temporanea di Imprese. Ciò non pregiudica la possibilità di concorrere agli eventi di negoziazione in R.T.I. laddove sia consentito dalle regole del singolo evento.
- 2.3. È fatto divieto di chiedere l'iscrizione alla medesima categoria merceologica sia in forma individuale che in forma di componente di una società consortile, ovvero come componente di più di un consorzio.
- 2.4. Gli operatori economici stranieri interessati all'iscrizione all'Albo dovranno produrre la documentazione richiesta in lingua italiana (se richiesta, anche attraverso traduzione giurata).
- 2.5. L'iscrizione all'Albo Fornitori non esonera gli operatori economici dal documentare, in seguito all'aggiudicazione di un contratto, il perdurare dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica dichiarati in sede di iscrizione.
- 2.6. Per le cause previste dal proprio regolamento, nonché per altre disposizioni legislative cogenti, la Società si riserva di rifiutare l'iscrizione del fornitore.

3. INVITO DEI FORNITORI

- 3.1. La Società procederà all'invito dei fornitori in base a criteri ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione tra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutte le fasi concorsuali e negoziali, nonché all'efficienza e all'efficacia dell'azione aziendale.

4. SOSPENSIONE O DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

- 4.1. La Società potrà procedere alla sospensione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:
 - inadempienza, su invito della Società, all'onere di aggiornamento dei dati di cui all'art. 1.4 del presente Regolamento;
 - ripetuta mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, nel caso di invito ad eventi negoziali;
 - riscontro oggettivo, sulla base di dati forniti da banche dati ufficiali e/o società specializzate in informazioni commerciali, di un grave peggioramento



dell'affidabilità tecnica ed economica.

- 4.2. In caso di sospensione, interviene l'esclusione dall'Albo laddove il fornitore non provveda, entro 60 giorni dalla richiesta di AVFG, ad aggiornare i dati ovvero a motivare adeguatamente i mancati riscontri.
- 4.3. La Società, per le motivazioni che saranno esposte nella singola comunicazione di riscontro all'istanza di iscrizione, si riserva di non ammettere taluni fornitori all'Albo (es. mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016).
- 4.4. Inoltre La Società provvederà all'esclusione dei fornitori, precedentemente qualificati in Albo, nei seguenti casi:
perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. A questa fattispecie è riconducibile l'ipotesi di gravi inadempienze contrattuali;
 - cessazione attività;
 - richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
 - giudizio negativo da parte del sistema qualità SOCIETÀ (valutazioni consuntive negative a seguito di esecuzione contratti);
- 4.5. Qualora, secondo motivata valutazione della Società, in relazione ai rapporti intercorsi e/o in essere, risulti compromesso il requisito di ordine generale di cui all'art. 80, comma 1, lettera f). Il rapporto si considera compromesso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel caso in cui un'impresa sia stata richiamata al rispetto delle normative legate all'applicazione del D.Lgs. 81/08 o che precedenti rapporti con la Società siano stato oggetto di ritardi rispetto ai vincoli contrattuali.
- 4.6. Il provvedimento di esclusione o sospensione verrà tempestivamente comunicato all'operatore economico interessato a mezzo posta elettronica certificata.
- 4.7. È ammesso il reintegro del fornitore escluso solamente a fronte dell'espletamento, a suo carico, di un nuovo processo di qualifica con esito positivo.

5. CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI:

- 5.1. Per i fornitori, qualificati in Albo alle categorie merceologiche di particolare interesse per la Società (in quanto riferibili ad aree aziendali certificate ovvero per l'entità degli acquisti ad esse riferite, nonché per la strategicità delle stesse), potrà essere istituito un sistema di valutazione a parametro.
- 5.2. È facoltà della Società di attribuire un rating anche ai fornitori qualificati in categorie differenti da quelle di cui sopra.
- 5.3. La valutazione del fornitore avrà natura riservata e potrà essergli comunicata ad insindacabile giudizio della Società.